



comunità montana  
dell'oltrepò pavese

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N° 31, ART. 24:  
"INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE".

## **BANDO 2019**

IL RESPONSABILE AREA 4  
Agricoltura, Foreste ed  
Attività Produttive  
(DRAGHI Geom. Giovanni)



- 1) PREMESSA
- 2) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
- 3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 4) CONDIZIONI GENERALI
- 4.1) Limiti e divieti generali
- 5) NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO
- 5.1) Natura del finanziamento e limiti generali
- 6) SPESE AMMISSIBILI
- 6.1) Spese di intervento
- 7) MISURA 2.1 "AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE"
- 7.1) Chi può presentare domanda
- 7.1.1) Chi non può presentare domanda
- 7.2) Condizioni di ammissibilità della domanda
- 7.2.1) Sufficiente capacità professionale
- 7.2.2) Obiettivi degli investimenti
- 7.3) Tipologie di intervento
- 7.4) Interventi non ammissibili
- 7.5) Condizioni, limiti e divieti
- 7.6) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti
- 8) MISURA 2.2 "Miglioramento della produttività e funzionalità delle malghe"
- 8.1) Chi può presentare domanda
- 8.2) Chi non può presentare domanda
- 8.3) Tipologie di intervento
- 8.4) Condizioni, limiti e divieti
- 8.5) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti
- 9) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 9.1) Quando presentare la domanda
- 9.2) A chi presentare la domanda
- 9.3) Come presentare la domanda
- 9.4) Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda
- 9.4.1) Domande incomplete e documentazione integrativa
- 9.4.2) Errori sanabili
- 10) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
- 10.1) Punteggi di priorità per l'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi previsti per la misura 2.1
- 10.2) Punteggi di priorità per l'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi previsti per la misura 2.2
- 10.3) Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente
- 10.4) Richiesta di riesame
- 10.5) Chiusura dell'istruttoria
- 11) GRADUATORIE DELLE DOMANDE
- 12) FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE
- 13) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI
- 14) ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DOTAZIONI
- 14.1) Proroghe
- 14.2) Varianti
- 14.2.1) Definizione di varianti
- 14.2.2) Quando richiedere la variante
- 14.2.3) Presentazione della domanda di variante
- 14.2.4) Istruttoria della domanda di variante
- 14.3) Cambio del beneficiario
- 15) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE
- 15.1) Allegati alla domanda di pagamento da parte dei beneficiari privati
- 15.2) Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori
- 15.3) Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- 16) LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
- 17) IMPEGNI DEI BENEFICIARI
- 18) REVOCA
- 18.1) Procedimento di revoca
- 19) RINUNCIA
- 20) CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- 21) CONTROLLI
- 21.1) Controlli ex post
- 21.2) Controlli di secondo livello
- 22) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
- 22.1) Rimedi amministrativi
- 22.2) Rimedi giurisdizionali
- 23) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- 24) DISPOSIZIONI FINALI

## 1)PREMESSA

La l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), così come modificata dalla l.r. 19/2014, prevede all'articolo 24 "interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane" specifiche linee di intervento al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane. Tali aiuti sono coerenti con le linee programmatiche e di indirizzo espresse dalla normativa regionale sulla montagna, regionale e comunitaria sullo sviluppo rurale. Gli interventi previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008 sostengono il mantenimento dell'agricoltura in montagna in quanto attività essenziale per la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale.

Il presente bando definisce le forme e le modalità di attuazione degli aiuti previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008 in conformità alle disposizioni attuative regionali approvate con d.g.r. n. 3632 del 21 maggio 2015 e alle procedure amministrative, approvate con decreto n. 3214 del 11/03/2019, avente come oggetto: L.R. 5 dicembre 2008, n. 31, art. 24; D.G.R. 21 maggio 2015 n. 3632 – procedure amministrative per l'attuazione delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane (modifiche e integrazioni al D.D.S. 24 maggio 2016 n. 4624 e s.m.i.).

Le funzioni amministrative concernenti gli interventi di seguito indicati sono svolte, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della l.r. 31/2008, dalla Comunità Montana.

## 2) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

La Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, sulla base delle esigenze del territorio, interpretate alla luce delle linee programmatiche del mandato politico e tenuto conto delle risorse a disposizione per l'anno 2019, prevede l'apertura del bando delle domande ammissibili a contributo per la **Misura 2.1** "aiuti agli investimenti alle aziende agricole", per le tipologie: 2.1.1 "Realizzazione ed adeguamento dei fabbricati rurali", 2.1.3 "Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle", 2.1.4 "adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria", 2.1.5 "Colture arbustive ed arboree di particolare pregio" e per la **Misura 2.2** "Miglioramento della produttività e funzionalità delle malghe", per la tipologia 2.2.3 "Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame".

## 3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi possono essere realizzati in Lombardia esclusivamente nei Comuni compresi nel territorio della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese (Comuni di: Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Cecima, Colli Verdi, Fortunago, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, S. Margherita Staffora, Val di Nizza, Varzi, Zavattarello), riportati nell'Allegato A della D.G.R. XI/1342 del 04/03/2019.

Nel caso di richiesta di contributi di cui al presente Bando il centro aziendale del richiedente deve essere ubicato nel territorio sopra indicato<sup>1</sup>. I richiedenti possono avere sede legale fuori dal territorio regionale purché il centro aziendale sia ubicato come sopra indicato.

## 4) CONDIZIONI GENERALI

Ogni richiedente può presentare solo una domanda all'anno per una sola misura; la stessa deve riguardare una sola tipologia d'intervento pena l'esclusione della richiesta, nel rispetto dei limiti di finanziamento indicati al successivo punto 5.1.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi iniziati prima della data di presentazione della domanda. I richiedenti, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della Comunità Montana. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

I richiedenti possono avere sede legale fuori dal territorio regionale, fermo restando quanto indicato nel par. 3 "localizzazione degli interventi" e devono rientrare nella definizione di PMI, di cui all'allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Non saranno concessi aiuti a imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 659/1999. A tal fine le

imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti illegali ricevuti e per i quali si è proceduto al rimborso o al deposito in c/c bloccato, nonché che attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al Reg. CE medesimo. L'elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di stato è presente sul sito internet <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>;

Non saranno pagati aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite all'art. 2 par. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014 il quale definisce "impresa in difficoltà" "un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0".

#### **4.1) Limiti e divieti generali**

Non sono ammissibili:

- gli investimenti realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell'Unione europea (questo limite non si applica ai "giovani agricoltori"<sup>2</sup> nei primi 24 mesi dal loro primo insediamento<sup>3</sup>);
- gli interventi che non siano finalizzati a ridurre i costi di produzione;
- investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata<sup>4</sup>;
- gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccogliitrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; programmi e mezzi informatici relativi a impianti e macchinari già esistenti;
- l'acquisto di attrezzature e materiale usato;
- la realizzazione di interventi per l'espansione della rete irrigua esistente, ossia per l'aumento della superficie irrigabile.

Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013, né con altri contributi finanziari della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 702/2014, art. 14 e art. 17, né con aiuti de minimis nel settore della produzione primaria ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, o con aiuti de minimis ai sensi Reg. (UE) 1407/2013 relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 702/2014.

## 5) NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO

### 5.1) Natura del finanziamento e limiti generali

Col presente aiuto viene concesso un rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci ammesse a finanziamento e con le modalità indicate nelle disposizioni attuative regionali approvate con DGR 3632/2015 e nel presente Bando di questa Comunità Montana.

Il contributo complessivo concedibile ad un beneficiario come sovvenzione diretta (conto capitale), è indicato nella seguente tabella.

Misura	Contributo <u>massimo</u> concedibile per <u>triennio*</u> €
2.1,2.2	40.000,00

\*Per triennio si intendono tre anni solari consecutivi da valutare su base mobile a far data dall'anno di concessione dell'agevolazione e per i due anni antecedenti alla stessa. Per la concessione dell'agevolazione nel 2019 il triennio è costituito dal 2019, 2018, 2017.

Per verificare il rispetto del limite al contributo massimo concedibile, si effettua la somma degli importi già concessi per le domande presentate dal richiedente sulla misura indicata nella prima colonna nell'anno solare corrente e nei due anni solari precedenti.

In ogni caso i contributi non possono superare le intensità di aiuto previste dagli articoli 14 e 17 di cui al regolamento UE 702/2014 e in particolare dell'art. 14 par. 12, 13 e 14 nonché dell'art. 17 par. 9 e 10.

## 6) SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono definite nelle singole misure di seguito riportate.

L'IVA è ammessa solo qualora non sia recuperabile in alcun modo. In ogni caso le spese ammissibili devono rispettare quanto indicato all'art. 14 par.6 e art. 17 par. 5. del regolamento UE 702/2014.

### 6.1) Spese di intervento

Le spese di intervento comprendono:

1. la progettazione o la relazione tecnica;
2. le consulenze specialistiche a supporto della progettazione fornite da professionisti abilitati;
3. la direzione dei lavori;
4. le spese di redazione del piano e il coordinamento della sicurezza nei cantieri di lavoro.

Le spese di intervento sono riconosciute solo per i lavori a carattere strutturale ed infrastrutturale fino alle percentuali massime, calcolate sull'importo complessivo dei lavori al netto di IVA, sotto riportate:

- a) per gli oneri relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale dell'importo lavori, del:
  - 10% per i liberi professionisti;
  - 2% per gli uffici tecnici degli enti pubblici e per i Consorzi forestali (solo per lavori sui terreni dei consorziati);
- b) per le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro e quelle relative alla redazione di perizie geologiche/geotecniche nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori a base d'asta;

Le spese generali, al lordo dell'IVA non possono complessivamente superare il 12% dell'importo dei lavori al netto dell'IVA.

## **7) MISURA 2.1 "AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE"**

### **7.1) Chi può presentare domanda**

**A. impresa individuale** con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "Coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

**B. società agricola** con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

**C. società cooperativa** con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

#### **7.1.1) Chi non può presentare domanda**

Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento.

### **7.2) Condizioni di ammissibilità della domanda**

#### **7.2.1) Sufficiente capacità professionale**

Al momento della presentazione della domanda, il titolare/legale rappresentante dell'impresa agricola che richiede l'aiuto o la persona preposta alla direzione dell'impresa stessa deve dimostrare di avere una sufficiente capacità professionale. La capacità professionale è presunta per le persone che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

1. siano in possesso dell'attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP definitivo);
2. abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
3. siano in possesso di un titolo di studio di livello universitario in campo agrario, forestale, veterinario o delle scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale negli stessi campi. In questo caso, la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni.

#### **7.2.2) Obiettivi degli investimenti**

A norma dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
- c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
- d) adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;
- e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

### **7.3) Tipologie di intervento**

#### **2.1.1: Realizzazione ed adeguamento dei fabbricati rurali**

- Ristrutturazione dei fabbricati rurali, destinati prevalentemente alla produzione primaria, mediante la sostituzione e successivo smaltimento delle coperture realizzate in Eternit con coperture non inquinanti.

Il costo dello smaltimento non viene finanziato né può essere rendicontato in fase di collaudo (in analogia a quanto stabilito dall'Al. 2 del bando PSR 2014-2020 (FEASR): Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" – BURL serie ordinaria n. 48 del

01/12/2018). Lo smaltimento presso siti specializzati dovrà tuttavia essere dimostrato a collaudo attraverso la trasmissione di copia della bolla rilasciata dalla ditta specializzata allo smaltimento. La rimozione dell'amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. L'intervento è finanziabile solo nel caso in cui non sia obbligatorio per la normativa vigente, in base all'indice di degrado risultante da adeguata documentazione (vedi Allegato A - Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto - del D.d.g. 18 novembre 2008 n. 13237, pubblicato sul Burl n. 50 serie ordinaria del 09/12/2008).

- Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame (solo imprenditori agricoli proprietari di malga).

### **Tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle**

Acquisto delle seguenti attrezzature:

- a) impianti per la mungitura (fissi o mobili) dimensionati alle esigenze dell'allevamento;
- b) carri miscelatori;
- c) vasche per la refrigerazione del latte;
- d) raschiatori e nastri trasportatori per la rimozione e il trasferimento del letame;
- e) abbeveratoi automatici;
- f) distributori automatici per l'alimentazione;
- g) poste per bovini, gabbie per vitelli ed analoghe attrezzature per altri allevamenti zootecnici;
- h) altre attrezzature di stalla.

### **Tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria.**

Acquisto di macchine agricole<sup>5</sup> oppure attrezzature agricole nuove per l'ammodernamento del parco macchine destinate esclusivamente ai lavori agricoli (produzione agricola primaria<sup>6</sup>).

Sono ammesse le macchine semoventi per la raccolta della frutta e i motocoltivatori.

Non è ammesso l'acquisto di: trattori, cisterne o serbatoi per il gasolio agricolo, macchine semoventi per movimento terra, attrezzature per forestazione (per es. motosega, potatore-sramatore) né per hobbistica e giardinaggio come le apparecchiature per la cura di siepi e cespugli (per es. decespugliatore, soffiatore-aspiratore), adattamenti e accessori di macchine/attrezzature già in possesso del richiedente, attrezzature spallabili (per es. forbice elettronica). Nell'acquisto la priorità è per le macchine specifiche per le lavorazioni dei terreni in forte pendenza; tale priorità sarà concessa esclusivamente a fronte di specifiche descrizioni tecniche elencate nei preventivi di spesa presentati.

### **Tipologia 2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio**

1. Introduzione o reintroduzione di colture arbustive ed arboree di particolare pregio che, nel rispetto delle tradizioni locali, si adattino alle condizioni ambientali della zona e contribuiscano alla valorizzazione del territorio e al miglioramento del reddito agricolo, ossia:

- a) impianti di piccoli frutti (quali lamponi, mirtilli, more, fragole, ecc.) e piante officinali con varietà selezionate e particolarmente adatte alle condizioni pedoclimatiche della zona;
- b) impianto e reimpianto di frutteti mediante l'utilizzo di cultivar selezionate e/o di vecchie varietà particolarmente adatte alle condizioni pedoclimatiche della zona;
- c) impianto o reimpianto di altre specie autoctone caratteristiche (noce, nocciolo, piante micorizzate per la produzione di tartufi).

Non sono ammesse le consociazioni negli impianti di frutta a guscio o altre tipologie.

2. Impianti e le attrezzature per la difesa delle colture dalla grandine e dal gelo.

Questa comunità montana stabilisce, per ciascuna tipologia di coltura di cui al punto 1), tenuto conto delle specifiche condizioni locali, una superficie minima da ammettere a finanziamento, nonché un importo massimo unitario ad ettaro di spesa ammissibile riconosciuta per tipologia di coltura, come specificato analiticamente al successivo paragrafo 9.1. I lavori di impianto possono essere realizzati dall'azienda ma gli stessi non sono ammissibili a contributo.

### **7.4) Interventi non ammissibili**

- 1) l'acquisto di terreni e di fabbricati;
  - 2) l'acquisto di animali<sup>7</sup>;
  - 3) l'acquisto di macchine e attrezzature forestali;
  - 4) l'acquisto di diritti di produzione agricola e di diritti all'aiuto<sup>8</sup>;
  - 5) impianto di piante annuali;
-

- 6) le opere di manutenzione ordinaria;
- 7) gli impianti energetici finalizzati alla vendita di energia;
- 8) i lavori di drenaggio<sup>9</sup>;
- 9) i reimpianti di vigneti finanziabili ed ogni altro investimento realizzabile con il sostegno dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) per il settore vitivinicolo di cui al Reg. (UE) 1308/2013;
- 10) l'acquisto di macchine e attrezzature la cui vita operativa sia inferiore a 5 anni a seguito di un regolare utilizzo;
- 11) Per una precisa indicazione della Commissione europea motivata con la necessità di tracciare le spese effettuate dai beneficiari non sono ammessi a contributo i lavori realizzati in economia dal beneficiario e suoi familiari (per es. preparazione del terreno, scasso, messa a dimora delle piante, e lavori manuali per il completamento dell'impianto/intervento);
- 12) non sono ammesse le consociazioni negli impianti di frutta a guscio o altre tipologie.

### 7.5) Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.1 deve rispettare le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 702/2014, e in particolare:

- 1) gli aiuti siano concessi a piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'UE;
- 2) gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
- 3) gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- 4) gli aiuti non siano concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche se tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

Ulteriori specifici limiti e divieti da applicare ai comparti produttivi riportati nella sottostante tabella.

Comparto	Limiti e divieti
<b>MIELE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sono esclusi investimenti che prevedono l'acquisto di arnie o di strumenti per l'attività nomadistica e relative macchine per la movimentazione, finanziabili ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013.</li> </ul>
<b>FRUTTICOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Non deve essere aumentata la capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell'indennità comunitaria di ritiro: albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, nettarine, pere, pesche, pomodori, satsuma, uve da tavola. Tale condizione non vale per i prodotti DOP e IGP e per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale.</li> <li>o Sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, nell'ambito dei Programmi Operativi e le relative spese ammissibili (vedi punto 4.1).</li> </ul>
<b>FLOROVIVAISMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sono escluse strutture e attrezzature destinate alla vendita al dettaglio di prodotti non aziendali, ossia garden center, avanserre e similari.</li> </ul>
<b>ENERGETICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola, fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, lettera f, dell'articolo 185 "Esclusioni dall'ambito di applicazione" del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, così come modificato dall'art. 13 del D.lgs n. 205 del 3 dicembre 2010, che considera sottoprodotti: le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.</li> <li>o La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, per almeno i 2/3, dall'azienda stessa, la rimanente da operatori del territorio della Comunità Montana in cui è localizzato l'impianto.</li> <li>o Le centraline idroelettriche ed i pannelli fotovoltaici devono essere dimensionati in base ai fabbisogni dell'azienda e in ogni caso non possono mai essere superiori ad 1 MW di potenza.</li> <li>o Sono esclusi gli impianti energetici finalizzati alla sola vendita di energia.</li> </ul>

### 7.6) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Non sono ammissibili domande con spesa prevista di importo superiore a 33.000,00 euro, al netto di IVA.

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa massima ammessa all'anno €	Percentuale contributo	Contributo massimo €
2.1.1 2.1.3	giovani imprenditori agricoli <sup>10</sup>	20.000,00	50%	10.000,00
2.1.4 2.1.5	altri richiedenti	20.000,00	40%	8.000,00

In ogni caso i costi ammissibili non possono superare le intensità di aiuto previste dall'art. 14 par. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 702/2014.

## **8) MISURA 2.2 “Miglioramento della produttività e funzionalità delle malghe<sup>11</sup>”**

### **8.1) Chi può presentare domanda**

A. I proprietari pubblici<sup>12</sup> e privati, singoli o associati, di malghe.

B. Gli affittuari e concessionari, singoli o associati, di malghe che abbiano sottoscritto un contratto di affitto/concessione di durata non inferiore a 6 anni.

### **8.2) Chi non può presentare domanda**

Gli imprenditori agricoli proprietari di malghe<sup>13</sup>.

### **8.3) Tipologie di intervento**

2.2.3: Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame.

### **8.4) Condizioni, limiti e divieti**

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.2 (a esclusione della tipologia d'intervento 2.2.5 che fa riferimento alle condizioni previste per la misura 2.3) deve rispettare le condizioni di cui al Reg. CE n. 702/2014 e in particolare quelle riportate ai punti da 1 a 4 del precedente par. 7.5.

Non sono ammissibili le opere di ordinaria manutenzione.

Gli interventi ammissibili e gli ulteriori limiti e divieti relativi alle specifiche tipologie sono riportati nella sottostante tabella.

<b>Tipologia di intervento</b>	<b>Interventi ammissibili</b>
2.2.3	- Realizzazione di acquedotti o adeguamento di quelli esistenti - Costruzione e o ripristino di punti di abbeverata (vasche, pozze, fontane, ecc.)

### **8.5) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti**

Non sono ammissibili domande con spesa prevista di importo superiore a 33.000,00 euro, al netto di IVA.

<b>Tipologie di intervento</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Spesa <u>massima</u> ammessa all'anno €</b>	<b>Percentuale contributo</b>	<b>Contributo <u>massimo</u> €</b>
2.2.3	Enti pubblici	20.000,00	60%*	12.000,00
	altri richiedenti	20.000,00	60%*	12.000,00

\* Le percentuali di contributo sono maggiorate di 20 punti in quanto gli investimenti sono realizzati in comuni ricadenti nelle zone svantaggiate di montagna di cui all'Allegato B, punto 2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato con d.g.r. 11 luglio 2014 n. 2116.

## **9) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

### **9.1) Quando presentare la domanda**

Le domande possono essere presentate dal **20/05/2019 al 28/06/2019**.

### **9.2) A chi presentare la domanda**

Le domande di finanziamento sono presentate alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese nel caso in cui gli interventi proposti ricadono nel territorio della stessa, considerando l'ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale. Nel caso d'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, ecc. le domande di contributo devono essere presentate alla Comunità Montana nel cui territorio è localizzato il centro aziendale.

### **9.3) Come presentare la domanda**

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione informatizzata della stessa presente nel Sistema informativo della Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia (SIARL). La domanda può essere compilata e presentata direttamente dalle imprese interessate oppure da altri soggetti dalle stesse delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema.

La domanda s'intende regolarmente presentata e ricevibile quando:

1. è stata compilata, chiusa informaticamente e inviata elettronicamente all'ente competente entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno stabilito dal presente Bando al precedente punto 8.1 (quando presentare domanda). Tutte le domande che, dopo tale data, non sono state chiuse informaticamente a sistema, sono da considerarsi non valide e, pertanto, non ricevibili dagli enti competenti;
2. è stata fatta pervenire alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL la copia cartacea della domanda e la documentazione di cui al successivo punto 8.4, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata PEC all'indirizzo [cm.oltrepo\\_pavese@pec.regione.lombardia.it](mailto:cm.oltrepo_pavese@pec.regione.lombardia.it). In caso di invio per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Per poter accedere agli aiuti è l'obbligo per i richiedenti di aggiornare il fascicolo aziendale tramite i CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) riconosciuti dalla Regione Lombardia.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it), nella sezione dedicata al Sistema Informativo della Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia (SIARL)<sup>14</sup>;
- registrarsi con le modalità indicate sul sito del SIARL. Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- compilare il modello di domanda per gli aiuti ex articolo 24 l.r. 31/2008;
- inviare la domanda per via telematica alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese;
- SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione della domanda, che coincide con l'avvio del procedimento;
- stampare la domanda e firmarla in originale, in caso di invio mediante PEC, deve essere effettuata la scansione della domanda in formato PDF e il file deve essere sottoscritto da uno dei soggetti con diritto di firma. La sottoscrizione della domanda deve essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic identification authentication and signature – identificazione, autenticazione e firma elettronica) del D.Lgs. n. 82/2005. È ammessa anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". (Il software gratuito messo a

disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti);

- consegnarla o inviarla alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese entro e non oltre i dieci giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL.

Le domande presentate possono essere modificate per la correzione di eventuali errori entro 10 giorni dalla data di presentazione a SIARL.

#### **9.4) Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda**

Alla copia cartacea della domanda (in caso di consegna diretta o invio per posta raccomandata) o al messaggio di posta Elettronica Certificata (PEC) deve essere allegata, ai fini dell'ammissione all'istruttoria, la seguente documentazione:

1. fotocopia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 (solo nel caso di domanda cartacea);
2. descrizione dell'investimento, comprensiva delle indicazioni relative ai costi e alla localizzazione, redatta sul modello di scheda di misura allegato al presente Bando.
3. per le opere/impianti/reimpianti: progetto costituito da: titolo di proprietà e/o conduzione, planimetria 1:2000, corografia, computo metrico analitico estimativo e relazione tecnica descrittiva a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, preventivi di spesa, documentazione fotografica.
4. almeno due preventivi di spesa, in caso di acquisto di macchine, impianti e attrezzature. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere presentati su carta intestata dei fornitori, in originale con apposti timbro e firma dei fornitori stessi e riportare la descrizione analitica della fornitura. Le offerte devono essere:
  - proposte da soggetti diversi, cioè da due fornitori indipendenti;
  - comparabili;
  - formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino.Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
5. copia del titolo abilitativo agli interventi edilizi previsti dal progetto <sup>15</sup> ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni;
6. copia del Certificato di attribuzione della P.IVA e copia Visura rilasciata dalla C.C.I.A.A. aggiornata all'anno di presentazione della richiesta di contributo;
7. per la tipologia 2.1.1, in caso di interventi volti alla sostituzione e smaltimento di coperture in Eternit, documentazione riportante l'indice di degrado per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture di cui si propone la rimozione, di cui al decreto della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 13237, del 18 novembre 2008;
8. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, dichiarando:
  - se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto", specificando quali <sup>16</sup>;
  - per la misura 2.2, nel caso di affittuari o concessionari, singoli o associati, di aver sottoscritto il contratto di concessione/affitto dell'alpeggio (o malga), e riportando i seguenti dati desunti dal contratto stesso: nome del proprietario, superficie interessata, riferimenti catastali, data di stipula, scadenza/durata, eventuali clausole (vedi scheda di misura 2.2).

##### **9.4.1) Domande incomplete e documentazione integrativa**

L'istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata, se entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL non è stata presentata al precedente punto 8.3 (come presentare la domanda) la copia cartacea della domanda, corredata dalla fotocopia del documento d'identità.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta rispetto a quella prevista o si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese ne chiede il completamento entro un termine non superiore a 10 giorni, trascorsi i quali verrà pronunciata la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

La comunicazione di non ricevibilità della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nella proposta che diventerà definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del responsabile della operazione.

Si evidenzia relativamente alla **possibilità di richiesta di integrazione** della documentazione che, ai sensi dell'articolo 6, lettera b), legge n. 241/1990, **che questa non può operare in presenza di dichiarazioni non già semplicemente incomplete, ma del tutto omesse**. Pertanto, la documentazione indicata al punto 8.4 deve essere presentata all'atto della domanda. Qualora venga verificata la completa omissione anche di un solo dei documenti previsti la domanda sarà considerata non ammissibile all'istruttoria.

#### 9.4.2) Errori sanabili

Sono da ritenersi "errori sanabili" quelli che attengono al mero errore materiale di compilazione della domanda e/o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata e/o da informazioni presenti sul SISCO e SIARL<sup>17</sup>. Gli errori sanabili possono essere corretti dal richiedente previa comunicazione alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese entro e non oltre 15 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

### 10) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria della domanda è di competenza della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese e prevede:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica della veridicità delle dichiarazioni in almeno il 5% delle domande;
- la verifica della ragionevolezza delle spese<sup>18</sup>;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto con la domanda di aiuto<sup>19</sup> e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti nel presente Bando;
- la verifica che la spesa totale prevista per l'intervento proposto sia tale da garantire il rispetto dell'effetto incentivante del contributo concedibile<sup>20</sup> di cui al punto 2 della dgr n. 3632/2015;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle disposizioni attuative;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- la determinazione dell'entità della spesa ammissibile a finanziamento e del contributo concedibile in riferimento alla tipologia dell'intervento del richiedente;
- per le domande di soggetti aventi sede legale in un comune diverso da quelli presenti nell'Allegato 1 alle Disposizioni attuative, la verifica che gli interventi o il centro aziendale (solo per gli acquisti di macchine, impianti, ecc.) siano ubicati nel territorio montano;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda presentata a SIARL;
- se necessario, un sopralluogo nel centro aziendale o nel luogo dove è localizzato l'intervento oggetto di contributo;
- l'attribuzione del punteggio di priorità, secondo i criteri definiti nel presente Bando;
- a conclusione dei controlli sopra richiamati la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale devono essere indicati:
  - il punteggio complessivo assegnato, suddiviso fra i singoli criteri di priorità;
  - l'importo dell'investimento ammissibile;
  - l'importo della spesa ammissibile (con riferimento ai massimali stabiliti per ciascuna misura e tipologia);
  - eventuali prescrizioni tecniche relative all'intervento previsto (es. superficie, tipo di lavori ecc.);
  - l'importo del contributo concedibile;
  - le modalità di comunicazione dell'eventuale finanziamento;
  - in caso d'istruttoria con esito negativo, devono essere dettagliatamente precisate le motivazioni.

La Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese provvede a svolgere l'istruttoria delle domande sul Sistema Informativo della Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (SIARL).

Gli elementi che determinano l'attribuzione dei punti di premialità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

#### 10.1) Punteggi di priorità per l'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi previsti per la misura 2.1

Tali criteri di valutazione sono stati introdotti per l'accesso al finanziamento e le domande sono ordinate in graduatoria decrescente redatta sulla base dei punteggi attribuiti applicando i seguenti criteri:

a) Priorità assegnate in base alla tipologia di Richiedente

Impresa Agricola condotta da Giovani Imprenditori Agricoli <b>IAP definitivo</b> – ai sensi dell'art. 2, punto 34 del Reg. (UE) n. 702/2014;	PUNTI 15
Impresa Agricola con qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale <b>IAP definitivo</b> – D.Lgs 99/04 e D.G.R. 20734/05;	PUNTI 12
Impresa Agricola condotta da Giovani Imprenditori Agricoli <b>non IAP</b> – ai sensi dell'art. 2, punto 34 del Reg. (UE) n. 702/2014;	PUNTI 10

b) Imprese Agricole **che non sono state finanziate** con il precedente Bando anno 2018  
**PUNTI 10**

c) Punteggio in base alle tipologie di investimento richieste

Tipologie d'intervento	Tipologie d'investimento	Punteggio
2.1.1 Realizzazione ed adeguamento dei fabbricati rurali	Ristrutturazione dei fabbricati rurali, destinati prevalentemente alla produzione primaria, mediante la sostituzione e successivo smaltimento delle coperture realizzate in Eternit con coperture non inquinanti.	22
2.1.1 Realizzazione ed adeguamento dei fabbricati rurali	Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame (solo imprenditori agricoli proprietari di malga).	22
2.1.3 Acquisto attrezzature per la modernizzazione delle stalle	Qualsiasi tipo di attrezzatura ammessa	21
2.1.4 Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature. Acquisto di macchine agricole <sup>19</sup> oppure attrezzature agricole nuova per l'ammodernamento del parco macchine destinato esclusivamente ai lavori agricoli (produzione agricola primaria <sup>21</sup> ).	Attrezzature e macchine utilizzate per la fienagione	20
2.1.4 Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature. Acquisto di macchine agricole <sup>22</sup> oppure attrezzature agricole nuova per l'ammodernamento del parco macchine destinato esclusivamente ai lavori agricoli (produzione agricola primaria <sup>21</sup> ).	Altre macchine e attrezzature	18
2.1.5 Colture arboree e arbustive di pregio	Impianti piccoli frutti e piante officinali pluriennali - Impianto e Reimpianto frutteti con cultivar della zona - Impianti o reimpianti di mandorlo, nocciolo, noce, piante micorizzate per la produzione di tartufi.	20

- **Per le domande pervenute e ritenute ammissibili sulla tipologia 2.1.4, verranno assegnati ulteriori 2 punti alle attrezzature specifiche per le lavorazioni dei terreni in forte pendenza** (nei preventivi d'acquisto devono essere specificate le caratteristiche tecniche che definiscono tale attrezzatura come idonea e necessaria per le lavorazioni dei terreni in forte pendenza).

**A PARITA' DI PUNTEGGIO, VERRÀ DATA PRIORITA' AL BENEFICIARIO CON ETÀ ANAGRAFICA MINORE.**

Per i lavori previsti nella sottomisura 2.1.5 "Introduzione colture arboree e arbustive di particolare pregio" le spese massime ammissibili ad ettaro sono riportate nella seguente tabella:

Tipo di coltura	<b><u>Spesa massima ammissibile (ha)</u></b>
Melo, pero, ciliegio, pesco, albicocco, susino	€ 12.000,00
Micorizzate da tartufo	€ 7.000,00
Nocciolo, mandorlo, noce	€ 10.000,00
Piccoli frutti - mirtillo, ribes, lamponi, more, uva spina, ecc.	€ 6.000,00
Erbe Officinali - salvia, issopo, melissa, timo, dragoncello, camomilla romana, lavanda, malva, ecc.	€ 7.000,00

La Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese ha stabilito per ciascun tipo di coltura una superficie minima e massima da ammettere a finanziamento, tenendo conto delle specifiche condizioni locali

COLTURA	Superficie minima Ha	<b><u>Superficie massima Ha</u></b>
Melo	00.20.00	01.50.00
Pero	00.20.00	01.50.00
Mandorlo	00.20.00	01.50.00
Nocciolo/Noce	00.20.00	01.50.00
Albicocco	00.15.00	01.50.00
Ciliegio	00.15.00	01.50.00
Susino	00.15.00	01.50.00
Pesco	00.15.00	01.50.00
Piante Micorizzate da tartufo	00.15.00	01.50.00
Piccoli frutti	00.10.00	00.50.00
Erbe officinali (solo colture pluriennali)	00.30.00	02.00.00

## 10.2) Punteggi di priorità per l'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi previsti per la misura 2.2

Tali criteri di valutazione sono stati introdotti per l'accesso al finanziamento e le domande sono ordinate in graduatoria decrescente redatta sulla base dei punteggi attribuiti applicando i seguenti criteri:

a) Priorità assegnate in base alla tipologia di Richiedente

Impresa Agricola condotta da Giovani Imprenditori Agricoli <b><u>IAP definitivo</u></b> – ai sensi dell'art. 2, punto 34 del Reg. (UE) n. 702/2014;	PUNTI 15
Impresa Agricola con qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale <b><u>IAP definitivo</u></b> – D.Lgs 99/04 e D.G.R. 20734/05;	PUNTI 12
Impresa Agricola condotta da Giovani Imprenditori Agricoli <b><u>non IAP</u></b> – ai sensi dell'art. 2, punto 34 del Reg. (UE) n. 702/2014;	PUNTI 10

b) Punteggio in base alle tipologie di investimento richieste

<b><u>Tipologie d'intervento</u></b>	<b><u>Tipologie d'investimento</u></b>	<b><u>Punteggio</u></b>
2.2.3	Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame.	22

**A PARITA' DI PUNTEGGIO, VERRÀ DATA PRIORITA' AL BENEFICIARIO CON ETÀ ANAGRAFICA MINORE.**

## 10.3) Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del relativo verbale, indicando le modalità di richiesta di riesame, di cui al successivo punto 10.4 e precisando che l'esito positivo dell'istruttoria non determina l'ammissione a finanziamento della domanda.

#### **10.4) Richieste di riesame**

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della Legge 241/90, presentando per iscritto le sue osservazioni eventualmente corredate da documenti mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC). Di tali osservazioni è dato conto nel verbale che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione al soggetto che ha presentato osservazioni.

#### **10.5) Chiusura dell'istruttoria**

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, fatta salva la possibilità per il richiedente di presentare ricorso secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 21.

In caso di richiesta di riesame, la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese ha 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l'esito positivo o negativo del riesame.

### **11) GRADUATORIA DELLE DOMANDE**

In base alle risultanze dell'istruttoria di cui al precedente paragrafo 10 (Istruttoria delle Domande) la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese approva:

- la "graduatoria delle domande istruite positivamente"<sup>23</sup>, elencate in ordine di punteggio decrescente, con indicazione della misura e tipologia di intervento, della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- l'"elenco delle domande istruite negativamente", indicando per ciascuna le motivazioni dell'istruttoria negativa.

La graduatoria mantiene validità fino al termine dell'anno solare di approvazione.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria viene pubblicato sull'albo pretorio della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese e sul suo sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

### **12) FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE**

Successivamente all'approvazione della graduatoria, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 115/2017, la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese procede alla registrazione in SISCO delle concessioni a valere sul regime SA.42052 (2015/XA), previa visura propedeutica sul Registro nazionale degli aiuti di stato e acquisizione da SIAN dei Codici Univoci di concessione a conferma dell'avvenuta registrazione.

Con proprio provvedimento la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, approva l'elenco dei beneficiari e assume l'impegno di spesa a favore degli stessi, dando atto della registrazione e dei controlli di cui sopra.

Qualora le risorse disponibili, derivanti dalla quota di riparto assegnata e da eventuali integrazioni da parte della Comunità Montana, non consentano di finanziare l'ultima domanda in posizione utile in graduatoria per l'intero importo del contributo concedibile, di cui al precedente par. 5, la domanda è ammessa a finanziamento solo nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) che sia rispettato il principio dell'effetto incentivante di cui al precedente par. 4, ovvero che l'entità del contributo concedibile sia tale che il rapporto fra contributo stesso e spesa totale, espresso in percentuale, non sia inferiore ai 3/5 della percentuale di contributo prevista per la/le tipologia/e di intervento e le caratteristiche del richiedente<sup>24</sup>;
- b) che il richiedente accetti di effettuare l'intero investimento ritenuto ammissibile a finanziamento in istruttoria a fronte del contributo ridotto.

Qualora il richiedente non dovesse accettare il contributo ridotto, si procede allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento della quota residua di risorse.

Nel caso di assegnazione di risorse aggiuntive (riparto ulteriore) verrà data priorità di finanziamento alla domanda non finanziata o finanziata parzialmente avente il punteggio più alto in graduatoria.

Il provvedimento deve essere pubblicato sull'albo pretorio della Comunità Montana e sul suo sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

La Comunità Montana, per le finalità di cui al successivo punto 15.3, trasmette all'ATS l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con indicazione del periodo concesso per l'effettuazione degli investimenti comprensivo di eventuali proroghe.

### **13) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI**

Entro 15 giorni dall'assunzione dell'impegno di spesa la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese comunica ai richiedenti delle domande positivamente istruite (di seguito "beneficiari"<sup>25</sup>)-l'ammissione/non ammissione a finanziamento.

In caso di ammissione nella comunicazione va indicato:

- il quadro economico comprensivo degli importi relativi all'investimento ammesso, alla spesa ammessa e al contributo concesso;
- i tempi per l'ultimazione dei lavori o per l'acquisto delle dotazioni;
- le indicazioni per eventuali varianti;
- eventuali prescrizioni tecniche e amministrative
- qualora un beneficiario, successivamente alla comunicazione di ammissione a finanziamento, rinuncia all'acquisto o alla realizzazione dell'intervento che non sia giustificata da cause di forza maggiore, comporterà l'inserimento in una eventuale graduatoria successiva con una forte penalizzazione, pari alla metà del punteggio attribuito

### **14) ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI**

I lavori e gli acquisti di dotazioni devono essere eseguiti entro i seguenti termini, con decorrenza dalla data della comunicazione di ammissione a finanziamento:

- entro quattro mesi, nel caso di domande che prevedano il solo acquisto di macchine, attrezzature e dotazioni fisse;
- entro dodici mesi, negli altri casi (sia per la misura 2.1 che per la misura 2.2).

La mancata conclusione degli interventi entro i suddetti termini causa la revoca del contributo concesso, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 31/2008 e s.m.i. e del paragrafo 14 delle Disposizioni Attuative regionali approvate con DGR n. 3632/2015, fatte salve le possibilità di proroga di cui al successivo paragrafo.

#### **14.1) Proroghe**

La Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo massimo di:

- un mese per le domande che prevedano il solo acquisto di attrezzature;
- tre mesi, negli altri casi.

In entrambi i casi, la proroga decorre dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti.

La domanda di proroga deve pervenire mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese prima della scadenza dei termini di effettuazione degli interventi.

La Proroga può essere concessa solo in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

#### **14.2) Varianti**

La Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola variante per ciascuna domanda di contributo.

##### **14.2.1) Definizione di varianti**

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e in specifico:

- il cambio della sede dell'investimento (inteso come cambio di mappale catastale);
- le modifiche degli investimenti approvati purché nell'ambito della medesima tipologia di intervento.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, compreso il cambiamento del comparto produttivo cui è rivolto l'intervento approvato, non sono ammissibili.

Nel corso della realizzazione del progetto originario finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

#### **14.2.2) Quando richiedere la variante**

Ogni variante deve essere **preventivamente richiesta** alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese prima di procedere all'acquisto dei beni o alla realizzazione delle opere che rientrano nella variante stessa.

Anche nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di aiuto e la comunicazione dell'esito finale dell'istruttoria, l'eventuale variante deve essere **preventivamente richiesta**.

#### **14.2.3) Presentazione della domanda di variante**

Il beneficiario deve inoltrare, alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, tramite SIARL, un'apposita domanda di variante. Entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla presentazione della domanda di variante in SIARL, il beneficiario deve far pervenire alla Comunità Montana, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC), la copia cartacea della domanda stessa e la seguente documentazione:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. documentazione di cui al precedente punto 8.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
3. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato E).

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a SIARL della domanda di variante, fermo restando quanto disposto agli ultimi due capoversi del successivo paragrafo.

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

Il richiedente/beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

#### **14.2.4) Istruttoria della domanda di variante**

La Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle Disposizioni attuative regionali;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

La Comunità Montana che riceve la domanda di variante, conclusa l'istruttoria, in caso di esito positivo della stessa, autorizza la variante, dandone comunicazione al beneficiario dell'autorizzazione o del diniego.

Il beneficiario, che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

### 14.3) Cambio del beneficiario

Successivamente al provvedimento di approvazione dell'elenco dei beneficiari e di assunzione dell'impegno di spesa (par. 6 delle Procedure amministrative regionali approvate con decreto n. 4624 del 24 maggio 2016) è possibile effettuare la richiesta di autorizzazione al cambio di beneficiario.

**Il cessionario** (subentrante) e **il cedente** devono inviare congiuntamente via PEC alla Comunità Montana la richiesta di autorizzazione a presentare la domanda di cambio beneficiario, utilizzando il modello di cui all'allegato E, corredato della documentazione attestante l'acquisizione dell'azienda e il possesso da parte del cessionario del requisito soggettivo della sufficiente capacità professionale (punto 7.2.1 delle Disposizioni attuative regionali approvate con dgr n. 3632 del 21 maggio 2015); il cessionario dichiara altresì di impegnarsi a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente.

**La Comunità Montana** verifica il possesso dei requisiti, dando comunicazione all'interessato dell'esito della verifica; in caso di accoglimento della richiesta, autorizza attraverso la specifica funzione del sistema informativo SIARL la presentazione da parte del cessionario della nuova domanda di finanziamento.

**La Comunità Montana** istruisce la nuova domanda di finanziamento presentata dal cessionario, attribuendo il relativo punteggio, e inserisce il nuovo beneficiario nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con i dati di cui all'allegato 1 alle Procedure amministrative regionali.

Possono verificarsi i seguenti due casi:

- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è uguale o superiore a quello della domanda del cedente o comunque superiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, il cessionario subentra al cedente e deve essere aggiornato il provvedimento di ammissione a finanziamento, indicando la percentuale di finanziamento e il contributo spettante, che non può essere in ogni caso superiore a quello del cedente;
- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è inferiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, la Comunità Montana provvede a rettificare il provvedimento di ammissione a finanziamento, inserendo il primo degli esclusi e revocando il contributo al cedente.

Qualora il cessionario venga ammesso a finanziamento, la **Comunità Montana** procede, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 115/2017, alla registrazione in SISCO della nuova concessione, previa visura propedeutica sul Registro nazionale degli aiuti di stato e acquisizione da SIAN del Codice Univoco interno di concessione a conferma dell'avvenuta registrazione.

## 15) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE

Per richiedere la liquidazione del contributo il beneficiario deve presentare una **"domanda di pagamento"** alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni successivi dalla data di scadenza del termine di esecuzione degli interventi/acquisti, comprensivo di eventuali proroghe, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

La mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine comporta una penalizzazione pari allo 0,25% del contributo liquidabile per ogni giorno di ritardo.

### 15.1) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati

Alla domanda di pagamento va allegata la seguente documentazione:

- fatture relative agli investimenti realizzati accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità<sup>26</sup> dei pagamenti effettuati; tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- per le opere: a) certificato di fine lavori a firma del direttore dei lavori; b) dichiarazione di agibilità del Direttore dei lavori, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell'art.6 comma 1<sup>a</sup> della L.R. 19 febbraio 2014 n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto della relazione o autorizzato con varianti o comunque in base a quanto indicato sopra; c) computo metrico consuntivo dello stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori d) relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori; e) documentazione fotografica delle opere eseguite;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio<sup>27</sup> del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in

ottemperanza al punto 4.1 delle Disposizioni attuative approvate con dgr n. 3632/2015; e, se necessario, di aver rinunciato in tutto o in parte ad altri contributi pubblici aventi ad oggetto il medesimo intervento.

## **15.2) Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori**

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore effettua, per tutte le domande di pagamento, un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e degli investimenti, redigendo il relativo verbale e rilasciandone copia al beneficiario.

Il funzionario istruttore verifica:

- che gli investimenti realizzati siano conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con riferimento alle varianti autorizzate e, in particolare:
  - che le spese siano state effettivamente sostenute;
  - che le macchine, le attrezzature e le dotazioni fisse siano conformi a quanto indicato nella domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
  - che le opere realizzate siano conformi a quanto indicato nel progetto approvato con la domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
- che i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

**Il contributo massimo erogabile è quello concesso con provvedimento di approvazione dell'impegno di spesa della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese. Il contributo viene ridotto, applicando la percentuale prevista, qualora le fatture dovessero attestare una spesa sostenuta di importo inferiore alla spesa ammessa.**

**Non verrà comunque erogato alcun contributo, qualora la spesa rendicontata sia inferiore al 50% della spesa ammessa in fase iniziale.**

Il funzionario istruttore, sulla base delle verifiche documentali effettuate e delle risultanze del verbale della visita "in situ", redige il verbale di istruttoria finale, che verrà trasmesso al beneficiario entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

## **15.3) Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

Le ATS, ai fini della verifica del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, inseriscono a campione nel proprio Piano Annuale dei Controlli le domande ammesse a finanziamento presenti nell'elenco trasmesso dalla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese ai sensi del precedente par. 12 e comunicano tempestivamente alla Comunità Montana competente gli esiti negativi dei controlli e l'irrogazione di eventuali sanzioni.

La segnalazione da parte dell'ATS di un esito negativo di un controllo nel periodo compreso fra la data di presentazione della domanda di aiuto e la data del verbale di istruttoria finale, ovvero l'irrogazione di sanzioni nell'ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nello stesso periodo, comporta l'applicazione di una penalità del 20% sull'importo del contributo erogato.

## **16) LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese. Prima dell'approvazione del provvedimento deve essere effettuata, a cura del responsabile dell'erogazione, la Visura Degendorf sul Registro nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e al DM 115/2017.

## **17) IMPEGNI DEI BENEFICIARI**

All'atto della domanda, i richiedenti sottoscrivono gli impegni di cui al paragrafo 13 delle Disposizioni attuative e precisamente:

- realizzare i lavori e/o acquistare le attrezzature nel rispetto delle regole indicate nelle Disposizioni Attuative, nelle Procedure Amministrative Regionali e nel presente Bando;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello, garantendo ai funzionari incaricati dei controlli accesso alle opere e ai beni oggetto del contributo e visione della documentazione tecnica, bancaria e contabile;
- conservare e mantenere con destinazione agricola gli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e dotazioni per la durata di cinque anni e quelli per l'esecuzione di opere per la durata di dieci anni; in tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale;

- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione.

## **18) REVOCA**

A norma del par. 14 delle Disposizioni Attuative Regionali di cui alla dgr n. 3632/2015, nei seguenti casi la Comunità Montana deve procedere alla revoca e recupero dei contributi concessi:

- a) gli interventi finanziati non siano stati effettuati nei termini stabiliti;
- b) le agevolazioni finanziarie non siano state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvo quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione o i casi di forza maggiore;
- c) siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in errore rispetto alla concessione del contributo;
- d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi;
- e) l'esecuzione di varianti non autorizzate;
- f) l'ostacolo, da parte del beneficiario, al regolare svolgimento dei sopralluoghi, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello;
- g) la mancata conservazione e/o mancato mantenimento della destinazione agricola degli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e attrezzature per un periodo di cinque anni e di quelli per l'esecuzione di opere per un periodo di dieci anni. In tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale.

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex-post), si evidenzino delle irregolarità che comportino la revoca parziale o totale di una domanda di contributo, la Comunità Montana comunica il provvedimento al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate secondo le modalità previste nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale per quanto applicabili.

### **18.1) Procedimento di revoca**

Qualora venga accertata l'esistenza di fattispecie previste al punto precedente la Comunità Montana avvia il procedimento finalizzato alla pronuncia della revoca e recupero dei contributi concessi.

L'avvio del procedimento avviene attraverso l'invio al beneficiario di apposita comunicazione pervista dall'art. 7 della L. 241/90 tramite PEC o raccomandata A.R..

Nella comunicazione si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel termine di quarantacinque giorni il responsabile di procedimento adotta il provvedimento di revoca o di archiviazione, e lo trasmette via PEC o raccomandata A.R. al beneficiario.

Il provvedimento di revoca comporta obbligo di restituzione di tutte le somme percepite e comprensive degli interessi legali maturati; con l'atto di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma.

## **19) RINUNCIA**

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare in tutto o in parte al contributo ovvero in tutto o in parte alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese mediante PEC o raccomandata A.R.

La rinuncia non è ammessa qualora la Comunità Montana abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in situ, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui la Comunità Montana abbiano già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 50% del contributo ammesso per l'intera domanda. Oltre tale percentuale, il contributo è revocato.

Qualora un beneficiario, successivamente alla comunicazione di ammissione a finanziamento, rinuncia all'acquisto o alla realizzazione dell'intervento che non sia giustificata da cause di forza maggiore, comporterà l'inserimento in una eventuale graduatoria successiva con una forte penalizzazione o addirittura l'esclusione dalla graduatoria stessa del richiedente.

## **20) CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Costituiscono forza maggiore gli eventi straordinari indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza – essendo al di fuori del loro controllo – e che impediscono loro di adempiere alle obbligazioni derivanti dalle Disposizioni attuative regionali e dal presente Bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle Disposizioni attuative regionali e dal presente Bando o richieste dalla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese;
- proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste al precedente punto 16.1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le tipologie più ricorrenti di cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante.

Codice	Tipo di causa di forza maggiore
1	Decesso del beneficiario
2	Impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti, ecc.
3	Esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie o parte rilevante dell'azienda, tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento
4	Calamità naturali che coinvolgano superfici o parte rilevante dell'azienda tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento
5	Provata distruzione fortuita di fabbricati aziendali a uso agricolo
6	Epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo
7	Fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale tali da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento

Altre situazioni non citate, intese come "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non sarebbero potute essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà", potranno essere eventualmente riconosciute cause di forza maggiore dalla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa unitamente alla documentazione ad essa relativa sia comunicata alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese mediante consegna diretta o invio via PEC o raccomandata A/R **entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

## 21) CONTROLLI

### 21.1) Controlli ex post

Ogni anno la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese esegue un controllo su un campione di domande liquidate in uno degli anni precedenti, pari ad almeno il 5% della spesa ammessa a contributo nell'anno di riferimento del controllo. Le domande da sottoporre a controllo sono estratte dalla stessa Comunità Montana secondo i seguenti criteri (basati su n. 2 fattori di rischio):

Fattore di rischio 1: riferito alla tipologia d'investimento:

- Punti 1            misura 2.1 tipologia 1, 5, 6; misura 2.2 tipologia 2.2.3;  
Punti 2            acquisto attrezzature di cui alla misura 2.1 tipologia 3;  
Punti 3            acquisto attrezzature di cui alla misura 2.1 tipologia 4;

Fattore di rischio 2: riferito all'importo del contributo liquidato.

- Punti 1            Importo inferiore a € 5.000,00;  
Punti 2            Compreso tra 5.000,01 e 10.000,00  
Punti 3            Compreso tra 10.000,01 e 20.000,00;

Durante l'estrazione, nel caso ci fossero domande con lo stesso punteggio, saranno estratte quelle con l'importo maggiore di contributo concesso

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del saldo del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno dell'impegno previsto dal terzo punto del par. 13 delle Disposizioni Attuative regionali approvate con dgr n. 3632/2015<sup>28</sup>. Dell'estrazione viene redatto apposito verbale (si precisa che

qualora venissero estratte domande aventi lo stesso punteggio, verranno sottoposte a controllo quelle ammesse e finanziate con un contributo maggiore).

La Comunità Montana effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni (nel caso di acquisto di macchine e dotazioni) o nei dieci anni (nel caso di esecuzione di opere) successivi alla data di invio del verbale di istruttoria finale, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione. Per modifica sostanziale degli investimenti si intende una variazione permanente nella funzione e nell'uso della struttura (anche impianto arboreo), infrastruttura, impianto o attrezzatura oggetto del finanziamento. Si considerano modifiche sostanziali anche la mancata e inefficiente conservazione degli impianti arborei e dei miglioramenti fondiari;
- b) verificare l'effettività e la corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni.
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento.

La verifica dell'assenza di sconti, ribassi, restituzioni e altri contributi pubblici avviene mediante:

- l'analisi di tutta la documentazione fiscale (fatture, liberatorie, ecc);
- l'analisi di tutta la documentazione bancaria (estratti conto, bonifici) inerente le spese sostenute per i beni oggetto di contributo, al fine di verificare la finalità dei pagamenti;
- l'analisi dei registri contabili del beneficiario.

Il funzionario controlla:

- i movimenti dei conti correnti intestati all'azienda o al beneficiario, dalla data di ammissione a finanziamento fino alla data del controllo ex post;
- i registri contabili aziendali;
- che le fatture non siano state oggetto di altro finanziamento.

In esito al controllo ex post il funzionario incaricato redige il relativo verbale.

## **21.2) Controlli di secondo livello**

La Regione Lombardia - DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi in attuazione delle funzioni ispettive richieste per il regime di aiuto in oggetto effettuerà interviste di auditing e verifiche in loco con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di gestione messi in atto dagli Enti.

Le azioni previste per il raggiungimento di tale obiettivo sono le seguenti:

- a) verificare la correttezza formale e sostanziale delle procedure messe in atto e della documentazione acquisita a supporto delle stesse, secondo quanto previsto dalle Disposizioni attuative;
- b) verificare la realizzazione dei controlli tecnico/documentali, dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post.

I controlli consistono in:

- a) controlli documentali: verifica della documentazione a corredo delle domande di contributo;
- b) controlli amministrativi: verifica dei verbali istruttori e delle comunicazioni ai richiedenti e ai beneficiari;
- c) controlli in campo: verifica dell'effettiva e conforme esecuzione delle opere e della presenza e conformità degli impianti e delle attrezzature acquistati.

I controlli vengono effettuati su un campione di domande corrispondente al 5% del liquidato totale del periodo di riferimento, estratto, con la consulenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), in parte casualmente e in parte sulla base dell'analisi del rischio.

## **22) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle Comunità Montane relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dal presente Bando è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

### **22.1 Rimedi amministrativi**

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

In alternativa

## **22.2 Rimedi giurisdizionali**

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

## **23 INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016, il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 hanno come obiettivo la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

Ai sensi della predetta normativa, forniamo le seguenti informazioni, relative motivazioni per le quali verranno trattati i dati personali dei richiedenti e dei beneficiari, spiegando quali sono i loro diritti e come li possono esercitare.

### **1. Finalità del trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti sono dati anagrafici nome, cognome, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei legali Rappresentanti e delle persone fisiche che aderiscono alle misure previste dall'art. 24 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31.

*Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi previsti dall'art. 24 della l.r. n. 31/2008 e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.*

### **2. Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati *anche* con modalità cartacea. In particolare, verrà pubblicato l'elenco dei beneficiari dell'aiuto da parte della Comunità Montana, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente alla misura e delle tipologie finanziate nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione degli interventi finanziati. Tali informazioni sono pubblicate sull'albo pretorio delle Comunità Montane e sul loro sito internet. Esse restano disponibili per cinque anni dalla pubblicazione iniziale (DL 33/2013 artt. 26 e 27). Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

### **3. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Comunità Montana competente per territorio, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente.

### **4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)**

L'indirizzo mail del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è reperibile sul sito web di ciascuna Comunità Montana nella sezione "Privacy".

### **5. Comunicazione e diffusione dei dati personali**

I dati dei richiedenti e dei beneficiari potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero sviluppo economico;
- Ministero delle Finanze;

- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

## **6. Tempi di conservazione dei dati**

Dati Personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del fascicolo aziendale;
- dall'ultimo pagamento erogato a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del fascicolo aziendale.

## **7. Diritti dell'interessato**

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le richieste dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo posta raccomandata alla Comunità Montana competente per territorio.

L'interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

## **24) DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non contenuto nel presente bando si farà riferimento alle Disposizioni Attuative approvate con D.G.R. n. 3632 del 21 maggio 2015 "Disposizioni attuative delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane – art. 24 della L.R. 31/2008" pubblicate sul BURL del 26 maggio 2015 Serie Ordinaria n. 22 e alle procedure amministrative approvate con decreto n. 3214 dell'11 marzo 2019.

### **Note:**

**1** Ai fini della localizzazione degli interventi si considera l'ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale, come precisato al successivo par. 4.

**2** In linea con quanto indicato dall'art. 2 (34) del Reg. (UE) n. 702/2014, si definiscono giovani agricoltori le persone fisiche di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, con adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

**3** Reg. (UE) n. 702/2014 art. 14 comma 9 lettera d.

**4** Non sono considerati investimenti di sostituzione e quindi sono ammissibili quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente.

Non sono inoltre considerati investimenti di sostituzione e quindi sono anch'essi ammissibili la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni e il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

**5** Così come definite all' art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e smi "Nuovo codice della strada".

**6** Per produzione agricola primaria si intende quanto definito all'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014.

**7** Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.e.

**8** Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.a e b.

**9** Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.c.

**10** La maggiorazione di contributo può essere applicata solamente se l'investimento è realizzato entro cinque anni dal primo insediamento in agricoltura.

**11** Per malga si intende l'insieme organico e funzionale di terreni (pascoli, boschi, incolti), fabbricati e infrastrutture in cui si svolgono le attività agricole d'alpeggio.

**12** I consorzi forestali o d'alpeggio con personalità giuridica pubblica sono soggetti pubblici (art. 56 della l.r. 31/2008).

**13** Qualora la malga sia di proprietà di una impresa agricola, l'intervento in questione va ricondotto alla precedente misura 2.1 " Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole".

**14** Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Comunità montane le domande di finanziamento relative all'art. 24 della l.r. 31/2008 e ss.mm.ii. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

**15** Il progetto da allegare può essere di "fattibilità tecnica ed economica", tranne nel caso in cui il Comune competente per territorio richieda la presentazione di un progetto di livello superiore per il rilascio del titolo abilitativo necessario. Nel caso di opere realizzate dai Comuni sul territorio di competenza, la deliberazione di approvazione del progetto ha i medesimi effetti del permesso di costruire.

**16** Redatta su modelli predisposti dalle Comunità montane secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, articoli 46 e 47. Per l'oggetto dettagliato dell'autocertificazione, vedi i paragrafi precedenti (condizioni per il finanziamento; limiti e divieti).

**17** A titolo esemplificativo e non esaustivo sono da ritenersi errori sanabili quelli derivanti da:

errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;

verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):

nel caso di allegati presenti in domanda: errori aritmetici che emergono nell'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc. (es. somme sbagliate dei computi metrici). La coerenza si verifica tra la domanda e gli allegati;

a seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es. catasto terreni) gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, possono essere considerati palesi, come ad esempio: cifre invertite (particella o animale n. 169 invece di 196);

errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale;

numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa;

numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

**18** La verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di due preventivi di spesa;

**19** Per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, e/o del Prezzario per i lavori forestali della Regione Lombardia e/o del Prezzario delle Opere pubbliche della Regione Lombardia e/o di documenti analoghi approvati da altri enti pubblici.

**20** Si considera che il contributo abbia effetto incentivante se la spesa ammessa (entro i limiti previsti per la misura/tipologia in questione) non sia di importo inferiore al 60% della spesa totale prevista. Es.: una domanda sulla misura 2.1, il cui massimale di spesa ammissibile è di 30.000,00 euro, può avere una spesa totale prevista non superiore a 50.000,00 euro.

**21** Così come definite all' art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e smi "Nuovo codice della strada".

**22** Per produzione agricola primaria si intende quanto definito all'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014.

**23** La graduatoria contiene sia le domande istruite dalla Comunità Montana, sia quelle eventualmente istruite dalla Regione Lombardia, in quanto anche il finanziamento di queste ultime si realizza con le risorse assegnate alla Comunità Montana competente per territorio.

**24** Con la percentuale di contributo del 40%, il contributo concedibile non deve essere inferiore al 24% della spesa totale; con la percentuale del 50%, il contributo concedibile non deve essere inferiore al 30% della spesa totale; con la percentuale del 60%, non deve essere inferiore al 36% della spesa totale. Esempi:

tipologia 2.1.4; intervento: acquisto di trattore; richiedente: non giovane; % contributo: 40%; spesa totale: 41.000 euro; spesa ammessa: 30.000 euro;

residuo quota di riparto: 4.500,00 euro; % contributo concedibile su spesa totale:  $4.500,00/41.000 = 11,0\%$ ; non può essere ammessa a finanziamento la domanda in quanto tale percentuale è inferiore ai 3/5 della percentuale di contributo ( $40\% \times 3/5 = 24\%$ );

tipologia 2.1.5; intervento: realizzazione impianto frutteto; richiedente: giovane; % contributo: 50%; spesa totale: 4.125 euro; spesa ammessa: 4.200,00 euro; residuo quota di riparto: 1.850,00 euro; % contributo concedibile su spesa totale:  $1.850,00/4.200,00 = 44,0\%$ ; può essere ammessa a finanziamento la domanda in quanto tale percentuale è superiore ai 3/5 della percentuale di contributo ( $50\% \times 3/5 = 30\%$ ).

**25** Il "beneficiario" è pertanto colui che è stato ammesso a finanziamento, da non confondere col "richiedente" che è semplicemente colui che presenta una domanda di aiuto.

**26** Le modalità di "tracciabilità dei pagamenti" sono riportate nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale

**27** Ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000.

**28** "conservare e mantenere con destinazione agricola gli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e dotazioni per la durata di cinque anni e quelli per l'esecuzione di opere per la durata di dieci anni".